

Codice A1816A

D.D. 12 ottobre 2015, n. 2596

Concessione Breve per taglio piante sulle sponde e in alveo del torrente Belbo nel Comune di Bossolasco (Cn) - Loc. Molino di Feisoglio. Richiedente: Sig. CAPPÀ Luca.

PREMESSO

- che in data 09/06/2015 con nota protocollata al n. 31263/A18080 ed integrazioni prodotte in data 11/08/2015 il Sig. CAPPÀ Luca (omissis), ha presentato una richiesta di Concessione Breve per taglio piante sulle sponde e in alveo del torrente Belbo nel Comune di Bossolasco – Loc. Molino di Feisoglio;
- che all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, nei quali sono evidenziate le zone interessate dall'intervento richiesto nonché la relativa documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- che copia dell'istanza, unitamente agli elaborati progettuali è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Bossolasco, per quindici giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta; gli esiti dell'avvenuta pubblicazione sono pervenuti dal Comune di Bossolasco in data 23/09/2015;

CONSIDERATO

- All'interno dell'attuale alveo attivo del T. Belbo e lungo le sponde potrà essere ammesso il taglio delle piante senescenti, deperienti, fortemente inclinate ed instabili; questo tipo di taglio, trattandosi di intervento con finalità manutentive idrauliche, ai fini economici, è stato considerato a valore nullo (rif. art. 37 BIS);
- **AREA 1:** all'interno di quest'area, oltre al taglio ed al recupero delle alberature senescenti, deperienti e divelte, potrà essere autorizzato un taglio a scelta culturale con un'asportazione in termini di volume non superiore al 40% del volume detraibile; tale volume è stato quantificato in circa 361 q.li il cui valore è stato definito €561,74;
- **AREA 2:** all'interno di quest'area, sulla quale insiste una porzione di area demaniale, oltre al taglio ed al recupero delle alberature senescenti, deperienti e divelte, potrà essere autorizzato un taglio a scelta culturale con un'asportazione in termini di volume non superiore al 40% del volume detraibile; tale volume, chiaramente per l'area demaniale, è stato quantificato in circa **136 q.li** quintali il cui valore è stato definito in € 13628;
- che in data 22/09/2015 a seguito di regolare richiesta, il Sig. CAPPÀ Luca ha provveduto ad effettuare il versamento di € **698,00** relativo al valore complessivo del legname e che la ricevuta comprovante il versamento è stata consegnata a questo Settore;

IL DIRIGENTE

Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904

Visto il D. Lgs. N. 112/1998

Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000
Visto il DPCM 22 dicembre 2000 (G.U. 21 febbraio 2001 n. 43)
Vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001
Vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004
Visto il Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 14/R del 06.12.2004 e s.m.i
Visto l'art. n. 17 della L.R. n. 23/2008
Vista la L.R. n. 4 del 10.02.2009
Visto l'art. 23 della L.R. n. 5 del 05.05. 2012
Visto il Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 e s.m.i. (art. 18-37-37bis)

determina

di autorizzare il Sig. CAPPA Luca (omissis), ad eseguire l'intervento di taglio piante richiesto nell'area individuata negli elaborati e nella planimetria allegata all'istanza, all'osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni:

- **il taglio manutentivo dovrà essere di tipo selettivo** (*è vietata ogni forma di taglio cosiddetto "a raso"*) e dovrà essere limitato allo sfoltimento della vegetazione presente sulla sponda dx del corso d'acqua che può costituire effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o che possa essere particolarmente esposta alla fluitazione in caso di piena (*rif. art 37 bis Regolamento*);

• **il taglio nella fascia demaniale immediatamente retrostante al ciglio superiore della sponda** (*nei 10 m dal ciglio di sponda e sulla testa dell'argine in frodo*) potrà essere effettuato, oltre che per le essenze arboree instabili, senescenti e deperenti (*rif. art. 37 bis – valore nullo*) per un'asportazione di piante pari 497,00 quintali **il cui valore è stato definito in € 698,00** in ogni caso su quest'area dovrà essere garantita e favorita la conservazione dei consorzi vegetali autoctoni e stabili che colonizzano in modo permanente gli habitat ripariali;

- le operazioni di taglio dovranno in ogni caso essere eseguite in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente (*L.R. n. 4 del 10.02.2009 e relativo Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal D.P.G.R. n. 2/R del 21/02/2013*) ed in particolare con quanto stabilito negli art. 18, 37 e 37 bis del Regolamento;

- durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere depositato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; il materiale di risulta (rami, frasche ecc) dovrà essere allontanato dall'alveo e posto in una zona non raggiungibile dalle acque di piena od opportunamente smaltito anche con operazioni di coppatura in loco;

- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui. La Ditta richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, e degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- non si potrà alterare in alcun modo la sponda dl fiume o le opere presenti su di essa con sradicamenti delle ceppaie o movimento di terreno e tutte le pertinenze demaniali interessate dal taglio delle piante in esame dovranno essere ripristinate al termine dei lavori; è vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo;

- La Ditta richiedente dovrà provvedere ad informare questo Ufficio e il Corpo Forestale dello Stato della data di inizio dei lavori e della loro ultimazione, al fine di poter provvedere agli accertamenti del caso.

La presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno)

Con la presente **si autorizza l'occupazione temporanea del suolo demaniale** interessato dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente
Gianpiero Cerutti